



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza n. 18

Del: 02/04/2020

Il Sindaco

Oggetto: Ordinanza di messa in quarantena COVID-19 a persone venute a contatto con soggetti risultati positivi al coronavirus.

Premesso

- Che con il decreto legge 23/02/2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Che il Decreto del Presidente dei Ministri del 01 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";
- Che con successivi D.P.C.M. del 1, 4, 8, 9, 11, 22, 26/03/2020 e 01/04/2020 venivano prese ulteriori misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale;
- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Che con le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1, 3, 4, 5 e 7 del 2020 si stabilivano misure relative al territorio della Regione Calabria;
- Che data l'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere diffuso nelle regioni del NORD che via via si sta estendendo anche al SUD, con incremento dei casi positività;
- Che l'epidemia da Coronavirus ha interessato anche il Comune di Bovalino sul cui territorio si è riscontrato un caso di positività al virus Covid-19 di un soggetto donna coniugata con soggetto dimorante nel Comune di Ardore;
- Precisato che tale positività, garantendo la privacy del soggetto interessato, si è riscontrata a seguito di tampone positività al Virus Covid-19;
- Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e diritto, necessario procedere con lo strumento dell'ordinanza per emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di cui all'art.50 comma 5 del D.Lgs267/2000;
- Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;
- Ritenuta la propria competenza quale rappresentante della Comunità Locale e Autorità Sanitaria Locale ai sensi del D.lgs 267/2000 che dispone "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale"

Ordina

- 1) I cittadini residenti o dimoranti sul territorio comunale che presentano sintomi da Covid-19, ovvero che sono state in contatto con persone affette da corona virus siano posti in quarantena obbligatoria per 14 giorni nella propria abitazione sita in Ardore via/c.da ...OMISSIS.. con decorrenza immediata e sino al 16/04/2020 e, precisamente, i signori:

.....OMISSIS..... residente e/o dimorante in ArdoreOmissis.....

2) La presente ordinanza viene, inoltre, trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Ardore e al Commissariato di P.S. di Bovalino perché ne assicurino l'esecuzione.

Avverte che

- Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter. Della L.241/90 il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
- Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR, entro 60 giorni, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 02/04/2020

Il Sindaco
F.to Giuseppe Campisi